

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

CON DOMANDA DI MISURE CAUTELARI

Per i Sigg.ri: **Colavita Alessandra**, C.F.: CLV LSN 78M45 H926L, nata a San Giovanni Rotondo il 5.8.1978, residente in Foggia al Viale Pinto n. 3; **Lorusso Maria Grazia**, C.F.: LRS MGR 73E58 H645N, nata a Ruvo di Puglia il 18.5.1973, ivi residente alla Via V. Lorusso n. 11; **Monaco Diana**, C.F.: MNC DNI 73C47 E716U, nata a Lucera il 7.3.1973, residente in Volturino alla Via Monsignor Savastio n. 11; **Veneziano Antonia**, C.F.: VNZ NTN 64L62 C983C, nata a Corato il 22.7.1964, residente in Gravina in Puglia alla Via Vittorio Veneto n. 24; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSN MHL 68S07 A662I, fax n. 080/5245338, PEC: ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it, elettivamente domiciliati in Roma alla Via Ottaviano n. 9, giusta procure che si allegano, ricorrenti,

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro in carica, resistente,

NONCHÉ

Renna Pierluca, C.F.: RNNPLC78A18D508N, nato a Fasano il 18.1.1978, ivi residente alla Via Piave n. 149, controinteressato,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- del D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23.11.2017, nella parte lesiva delle posizioni delle ricorrenti;

- dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23.11.2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.3.2019, nella parte in cui non contempla i nomi delle ricorrenti;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal MIUR e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.4.2019, nella parte in cui non contempla i nomi delle ricorrenti;
- della valutazione attribuita alle ricorrenti in riferimento alle prove scritte sostenute in data 18.10.2018, che ha cagionato il mancato inserimento delle stesse tra gli ammessi alla prova orale;
- di tutti gli atti e i verbali delle Commissioni esaminatrici nella parte in cui sono lesivi delle posizioni delle ricorrenti;
- quale atto presupposto, del bando di cui alla D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computerizzata, cioè per mezzo di soli sistemi informatici;
- ove occorra, di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le istruzioni operative della prova scritta computerizzata, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta per mezzo di sistemi informatici;
- quale atto presupposto, dell'avviso del 17.10.2018 del MIUR, con cui è stata rinviata la prova scritta per i soli candidati della Sardegna, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal MIUR nella parte in cui ha disposto il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, ovvero nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere

sul principio di *par condicio*, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento del MIUR del 30.10.2018 avente ad oggetto “*Avviso prova scritta regione Sardegna*”, il provvedimento del MIUR recante nuovo diario della prova scritta per i soli candidati della Regione Sardegna pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 9.11.2018 (che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero);

- ove occorra, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione delle ricorrenti, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.7.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.7.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;
- delle prove scritte sostenute dai ricorrenti in data 18.10.2018;
- dei verbali delle prove scritte, nelle parti lesive o che eventualmente possono acquisire efficacia lesiva per effetto della disposta esclusione delle ricorrenti dalla prova orale;
- di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto;
- nonché per l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione delle ricorrenti dalle prove orali del concorso e per la condanna dell'Amministrazione alla riammissione delle ricorrenti, anche con riserva ed in via cautelare, alla prova orale il cui svolgimento è in corso, mediante convocazione degli stessi per lo svolgimento della prova orale del concorso in oggetto e per la integrale riammissione delle medesime alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.4.2019, ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente mediante sessioni *ad hoc*; nonché per l'adozione di ogni eventuale opportuno provvedimento di sospensione integrale delle operazioni di concorso e della procedura pubblicistica, almeno fino alla data di

effettivo svolgimento della prova orale da parte dei ricorrenti e/o fino alla riammissione in concorso delle medesime, sempre previa idonea cautela;
- in subordine, per la condanna dell'Amministrazione, previa idonea cautela, alla riedizione o al rifacimento della prova scritta.

FATTO

Le esponenti sono docenti a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso indetto con DDG n. 1259 del 23.11.2017.

Le predette hanno preso parte e superato brillantemente la prova preselettiva, in particolare: Colavita Alessandra con punti 99,0, Lorusso Maria Grazia, con punti 90,9; Monaco Diana, con punti 84,2; Veneziano Antonia con punti 74,3.

Pertanto, il giorno 18.10.2018 hanno sostenuto la prova scritta computerizzata.

Sta di fatto che allorquando è stato pubblicato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, le predette non sono state incluse in detto elenco.

Tale determinazione è illegittima e se ne chiede l'annullamento, per i motivi appresso esposti.

MOTIVI

1. Violazione dell'art. 8, commi 2° e 12°, del DDG n. 1259 del 23.11.2017, con il quale è stato bandito il concorso in questione. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità, sviamento.

L'art. 8, comma 2°, del DDG n. 1259 del 23.11.2017, del quale le esponenti deducono la violazione, chiaramente dispone: *“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*.

È successo, invece, che a seguito dell'Ordinanza prot. n. 62/2018 emessa in data 17.10.2018 dal Sindaco del Comune di Cagliari, con la quale era stata ordinata la chiusura di tutte le scuole ed ulteriori uffici pubblici per *“allerta meteo con criticità*

moderata”, il Ministero resistente ha differito la prova per i soli candidati della Regione Sardegna ad altra data, successivamente fissata per il giorno 13.12.2018.

Tale circostanza ha comportato il venir meno della unicità della prova su tutto il territorio nazionale, espressamente prevista dal bando del concorso, né, tanto meno, può ragionevolmente giustificarsi un rinvio di ben due mesi (in presenza di una criticità definita *moderata*) che ha posto i candidati della Sardegna in una condizione di assoluto vantaggio, atteso che hanno avuto a disposizione ulteriori due mesi per prepararsi alla prova scritta, risultando peraltro violata l’ulteriore previsione di cui al comma 12° del richiamato art. 8 del bando del concorso.

Pertanto, già solo per tale motivo il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Violazione dell’art. 8, comma 9°, del DDG n. 1259 del 23.11.2017. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità, sviamento.

Detta norma prevede: “*I quadri di riferimento di cui all’art. 13, comma 1°, lettera c), del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta, sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per la svolgimento della prova scritta*”.

I quadri di riferimento sono stati pubblicati il 17.10.2018, quindi il giorno antecedente a quello fissato per l’espletamento della prova (18.10.2018).

Tale circostanza ha posto i candidati della Sardegna, che hanno svolto la prova il 13.12.2018, in una posizione di indubbio vantaggio, atteso che gli stessi erano nella condizione di conoscere i quadri di riferimento sin dal 17.10.2018, e non solo “*il giorno antecedente alla data fissata per la svolgimento della prova scritta*”, a nulla rilevando la pubblicazione effettuata dal MIUR il 12.12.2018, meramente riproduttiva, e quindi identica, a quella del 17.10.2018.

Aggiungasi che i candidati della Sardegna, oltre a conoscere i quadri di riferimento con notevole anticipo, hanno potuto visionare i quesiti oggetto della prova tenutasi il 18.10.2018. Trattasi di circostanza pacifica, considerato che sul sito del MIUR in

data 31.10.2018 è apparsa la seguente pubblicazione (si riporta il testo così come tuttora presente del sito del MIUR, www.istruzione.it/concorso_ds/prova_scritta):

31/10/2018

Prova scritta del corso - concorso nazionale per dirigenti scolastici.

Sono pubblicati i quesiti oggetto della prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018. Si comunica che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova "B". Le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera sono disposte in ordine casuale. Sono altresì pubblicate le prove non estratte (A e C). Si comunica, inoltre, che la lettera estratta per l'inizio della prova orale è la lettera "M".

Ne deriva che, a differenza dei candidati che hanno sostenuto la prova il 18.10.2018, i candidati che hanno sostenuto la prova in Sardegna il 13.12.2018 hanno avuto a disposizione circa due mesi in più per prepararsi alla prova scritta, per giunta conoscendo i quesiti della prova tenutasi il 18.10.2018, nonché la bibliografia dei testi di lingua straniera, finalizzando in tal senso lo studio.

È di tutta evidenza, allora, la disparità di trattamento tra candidati della medesima procedura concorsuale.

3. Violazione dell'art. 8, commi 8° e 9°, del DDG n. 1259 del 23.11.2017, con riferimento ai quadri di riferimento pubblicati il 17.10.2018. Violazione dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare per manifesta illogicità e irrazionalità nell'uso dei criteri di valutazione, carenza di motivazione (anche con riguardo al principio di gradualità della valutazione), difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento.

Il Ministero resistente, attraverso i quadri di riferimento del 17.10.2018 ha delineato i criteri in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta.

Sta di fatto che all'atto della valutazione dell'elaborato sono emersi indicatori, descrittori, scala di riferimento e punteggi per ogni singolo quesito (denominati Q1, Q2,

Q3, Q4 e Q5) che confliggono con i quadri di riferimento pubblicati il 17.10.2018: ne deriva che, del tutto illegittimamente, vengono svilite e depotenziate le risposte date dai candidati ai quesiti, parcellizzando del tutto illogicamente il punteggio, talvolta addirittura in quarto di punto (0,25).

Ne risulta, altresì, alterato il **criterio docimologico** sotteso alla correzione degli elaborati, in presenza, oltretutto, di trattazione esauriente, ampia ed articolata, come si evince dagli elaborati stessi, dal ch  la manifesta illogicit  e irrazionalit , oltre che la mancanza di motivazione.

Del tutto illegittimamente, quindi, la Commissione del corso – concorso in questione ha elaborato e deliberato indicatori, descrittori e scala di riferimento non previsti nel bando e nei quadri di riferimento del 17.10.2018, per giunta solo il 25.1.2019, quindi successivamente allo svolgimento della prova, rendendoli poi noti il 19.4.2019.

4. Violazione dell'art. 8, commi 4  e 5 , del DDG n. 1259 del 23.11.2017. Violazione dell'art. 10 del D.M. n. 138/2017. Eccesso di potere per illogicit  e irrazionalit .

L'art. 8, comma 4 , del bando del concorso prevede: *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”*; il comma 5  invece: *“I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie di esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale”*. La verifica sulle capacit  a risolvere un caso   espressamente riservata alla prova orale, giusta artt. 9 del bando del concorso e 11 del D.M. n. 138/17.

Sta di fatto che ben due quesiti su cinque, e cio  il quesito n. 3 e il quesito n. 5, appresso trascritti, mirano in realt  ad accertare la capacit  a risolvere un caso, contravvenendo alla previsione di cui al bando del concorso, innanzi citata:

Domanda 3: *Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilit  dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la*

convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?

Domanda 5: *Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo.*

5. Violazione dei principi di segretezza e di anonimato tipici delle prove scritte. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: assoluta illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca dell'atto.

È appena il caso di considerare che in tutti i concorsi pubblici deve essere sempre garantito l'anonimato degli elaborati. Tale principio è stato ribadito recentemente con Sentenza n. 27/2013, con la quale l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che *“nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione”*.

Nella fattispecie, premesso che l'intera procedura è stata **computerizzata**, non risultano affatto specificati i criteri adottati a salvaguardia dell'anonimato degli elaborati. Le ricorrenti solo a partire dall'8.5.2019 hanno potuto visionare ed estrarre dal portale del MIUR *istanze online* gli elaborati svolti il 18.10.2018, unitamente alle schede di valutazione, quindi con notevole ed ingiustificato ritardo (trattandosi di scritti in formato digitale, avrebbero dovuto essere immediatamente accessibili e disponibili).

Sta di fatto che gli elaborati riportano in maniera inequivocabile nell'intestazione il codice fiscale, il cognome e nome, il codice personale anonimo e il codice scheda di

valutazione di ogni ricorrente. Inoltre, gli elaborati riportano a piè di pagina, in ogni pagina, il codice fiscale di ciascun ricorrente.

Il verbale del 26.3.2019, pubblicato il 19.4.2019, relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato, non appare di alcuna utilità e risulta superficiale e lacunoso (tra l'altro, risulta aperto e chiuso nello stesso istante, e cioè aperto alle ore 12.35 del 26.3.2019 e chiuso alla 12.35 del 26.3.2018), non riportando le modalità con le quali si è associato il codice fiscale al codice identificativo alfanumerico.

Nel verbale del 26.3.2019, infatti, si legge: *“il compito di ogni commissione, sostanzialmente, era quello di abbinare in modalità telematica il codice fiscale di ogni candidato al corrispondente codice identificativo anonimo”*, senza però descrivere in concreto la procedura di abbinamento seguita, invero affidata a un generico avverbio di modo (*“sostanzialmente”*).

Fondatamente, pertanto, le ricorrenti lamentano la violazione della regola dell'anonimato.

6. Violazione dei principi di buon andamento ed adeguatezza dell'attività amministrativa.

La prova, come innanzi già dedotto, è stata svolta direttamente al computer. La durata della prova era prevista in appena 150 minuti.

Deve rilevarsi, tuttavia, l'inadeguatezza del programma informatico utilizzato dal MIUR. Infatti, le funzioni di taglia, copia e incolla erano disabilitate, comportando un grave dispendio di tempo ed energie per i candidati.

Inoltre, il sistema era privo della funzione di salvataggio automatico. Al contrario, era solo possibile utilizzare il tasto *conferma e procedi* e, nel pigiarlo, si apriva una nuova schermata contenente la domanda successiva, il tutto senza avere contezza del salvataggio della risposta data al quesito precedente.

In altre parole, non era possibile salvare porzioni del testo durante la scrittura.

Tale modalità di funzionamento del sistema non era stata affatto comunicata ai ricorrenti, nemmeno nel *tutorial* pubblicato dal MIUR, sicché i ricorrenti sono stati colti

impreparati rispetto a tale modalità di funzionamento del sistema. Ne è derivato, pertanto, il mancato salvataggio di parti degli elaborati per gli odierni ricorrenti. Aggiungasi che nemmeno era possibile, al termine della prova, visualizzare la prova svolta.

Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento.

ISTANZA CAUTELARE

Tanto per il *fumus*.

Quanto al **pregiudizio grave ed irreparabile**, ricorrono i requisiti della estrema gravità ed urgenza, stante la natura del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alle prove orali, in corso di svolgimento.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*.

Peraltro, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati e di assistere impotente alla “*invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale*”.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui *"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo"* di fronte al *"rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale"*.

Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione delle ricorrenti, anche con riserva, alla prova orale.

Per tutto quanto innanzi esposto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

Previa concessione di idonee misure cautelari, annullare i provvedimenti impugnati, richiamati nella premessa del presente ricorso, il tutto con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, sicché è dovuto il contributo unificato per Euro 325,00.

Bari - Roma, li 25.5.2019

Avv. Michele Ursini